SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

76° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 1972

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione, con modificazioni:

« Modifiche e interpretazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali » **(2086)** (*D'iniziativa dei deputati Lucifredi e Luzzatto*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 758 759, 760 e *passim*
ARENA 759, 760, 761
BISORI 762, 763
GALANTE GARRONE 761, 764, 765
GIANQUINTO . . . . . 758, 760, 763 e *passim*
MAZZAROLLI 762
MURMURA 762
NALDINI 762, 763, 765
PUCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 759 761, 762 e *passim*
SCHIAVONE 761, 764

IN SEDE REDIGENTE

Richiesta di assegnazione in sede deliberante:

« Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine » **(1826)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 758
PUCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 758

La seduta ha inizio alle ore 18,40.

Sono presenti i senatori: Arena, Bermani, Bisori, Dalvit, Fabiani, Galante Garrone, Gianquinto, Li Causi, Mazzarolli, Murmura, Naldini, Righetti, Schiavone, Tesauro, Treu, Turchi, Venanzi e Volgger.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.

V E N A N Z I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge:

« Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine » (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine », già approvato dalla Camera dei deputati.

Al fine di consentire una sollecita approvazione di tale disegno di legge, propongo che la Commissione mi autorizzi a chiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge stesso alla sede deliberante.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Mi dichiaro favorevole alla proposta del presidente Tesauro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno fa osservazioni, la proposta s'intende approvata all'unanimità.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Modifiche e interpretazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (2086), d'iniziativa dei deputati Lucifredi e Luzzatto (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e interpretazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali », d'iniziativa dei deputati Lucifredi e Luzzatto, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, è accaduto che il Consiglio di Stato, in una delle sue sezioni giurisdizionali, ha ritenuto che la legge relativa all'istituzione dei tribunali amministrativi regionali non contenesse alcuna norma in ordine ai ricorsi in materie devolute alla competenza di detti tribunali, proposti prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento. In conseguenza della decisione in parola, il presidente del Consiglio di Stato è intervenuto immediatamente per fare in modo che sulla questione si pronunziasse l'Adunanza plenaria del Consiglio stesso. Le eventuali determinazioni in sede giurisdizionale non escludono, però, l'opportunità di un sollecito provvedimento in sede legislativa per eliminare ogni incertezza in ordine alla ritenuta situazione di carenza di giurisdizione. A tale scopo l'onorevole Lucifredi, d'accordo con l'onorevole Luzzatto, ha proposto l'approvazione di una normativa provvisoria, che è quella sottoposta alla nostra valutazione. Tale normativa, a mio giudizio, merita il massimo consenso, ma non può essere integralmente approvata nella parte in cui, in aperto contrasto con il principio dell'uguaglianza giuridica, dia la possibilità ad una delle parti in causa di determinare a suo arbitrio il trasferimento della competenza dei ricorsi al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente. A ciò si aggiunga che la normativa proposta viene estesa alla materia elettorale, per la quale sarebbe assurda una disciplina legislativa che lasciasse la determinazione della competenza del giudizio in base alla richiesta di una delle parti.

Mi permetto, pertanto, di proporre un emendamento inteso a sopprimere il secondo periodo del secondo capoverso dell'articolo 1, nonchè il terzo capoverso dello stesso articolo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I A N Q U I N T O . La normativa proposta non potrebbe essere giustificata qualora ci fosse, ad esempio, il consenso delle parti in causa?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Il consenso di tutte le parti non elimina l'arbitrio delle parti di influire sulle determinazioni della competenza in concreto in vista della peculiarità della controversia, eludendo il dettato generale della legge. Si pensi all'ipotesi che l'attore e il convenuto, in materia elettorale, si accordino per influire sulla determinazione della competenza allo scopo di evitare la risoluzione del giudizio secondo i dettami generali sul procedimento. Lei, senatore Gianquinto, mi insegna che in campo elettorale avvengono situazioni del genere e non può proporre che la Commissione approvi un testo che tali situazioni consenta.

L'accordo delle parti potrebbe essere preso in considerazione se la situazione da disciplinare non riflettesse anche la materia elettorale, ma poichè ci apprestiamo a legiferare in via generale, quindi anche per la materia elettorale, dobbiamo avere il senso profondo delle esigenze da rispettare, data la portata della disposizione che andiamo a stabilire.

A R E N A . Ma è sempre una disposizione transitoria.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Sì, ma una disposizione, anche se transitoria, non può prevedere che la competenza sia determinata dal volere di una sola parte o di entrambe le parti messe d'accordo in materia che la legge disciplina indipendentemente ed anche contro i loro interessi.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Mi permetto di esprimere le mie più vive preoccupazioni, perchè non credo sia facile ottenere, dall'altro ramo del Parlamento, allo stato attuale dei lavori parlamentari, l'approvazione definitiva del disegno di legge con la modificazione proposta dall'onorevole Presidente.

Il disegno di legge tende a rimuovere un grave ostacolo nel funzionamento normale dei tribunali amministrativi regionali, quindi vorrei raccomandare al Senato di approvarlo così com'è.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Nell'eventualità che la Camera dei deputati non approvi il disegno di legge, il Governo può ricorrere ad uno strumento che mai, come in questo caso, potrà considerarsi il più adatto: cioè il decreto-legge, che è precipuamente destinato a provvedere ad esigenze di carattere urgente transitorio. D'altra parte, il presidente del Consiglio di Stato ha convocato per i procedimenti in corso l'adunanza plenaria e quindi esiste anche questa valvola di sicurezza, ma noi, per la nostra dignità, non possiamo approvare una norma la quale consentirebbe arbìtri assoluti ed insabbiamenti di procedure per anni interi.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Chiedo scusa se mi permetto di insistere. Qui le parti sono considerate in maniera egualitaria davanti al tribunale e la procedura prevista, relativa cioè alla possibilità di richiedere la trasmissione degli atti al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, non è soggetta all'arbitrio di una delle parti in causa, ma è una facoltà liberamente concessa ad entrambe le parti.

Peraltro, la trasmissione degli atti al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente agevola lo sviluppo delle procedure, in quanto avvicina alle parti la emanazione dei provvedimenti. La finalità che si persegue con l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, mediante il conferimento della competenza su determinate materie ai medesimi, a mio avviso è quella di facilitare l'*iter* dei procedimenti, non di insabbiarlo o di renderne difficile lo svolgimento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Se il rappresentante del Governo insiste nella sua posizione, debbo fargli presente che la norma che si propone di approvare offre il fianco ad eccezioni di incostituzionalità, che, se non si possono dire con sicurezza manifestamente fondate, non si possono dire nemmeno manifestamente infondate. Per quanto riflette la materia elettorale si dovrebbe in ogni caso apportare un

emendamento. Situazione la quale impone la massima cautela sia per la deferenza che si deve alla Presidenza del Senato, che ha proceduto all'assegnazione fidando nella nostra oculatezza, sia per la comprensione che si deve avere della responsabilità che andiamo ad assumerci legiferando in materia tanto delicata in sostituzione dell'Assemblea plenaria.

A R E N A . Ella, signor Presidente, ha enunciato un principio sacrosanto, ma io ho ascoltato anche le giuste considerazioni esposte dal rappresentante del Governo e vorrei richiamare la sua attenzione sulla circostanza che la parte, la quale si avvarrà di questa facoltà peraltro limitata nel tempo (perchè si tratta di una disposizione transitoria), chiederà lo spostamento della competenza verso quel tribunale che istituzionalmente è competente. Quindi, non vedo l'incostituzionalità che ella denuncia.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'incostituzionalità starebbe nel fatto che si metterebbe una parte in condizione di inferiorità rispetto all'altra, ai fini della determinazione della competenza, che è stabilita in via astratta e generale per garanzia di tutti e di ciascuno al di sopra di ogni interesse particolare.

A R E N A . Ella mi consentirà di ricordare che nel nostro ordinamento positivo (all'articolo 20 del Codice di procedura civile) è previsto anche il foro facoltativo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Non abbiamo mai approvato una legge che prevedesse il foro facoltativo in materie riflettenti interessi generali che trascendono gli interessi particolari delle parti. Il foro facoltativo è previsto, come ella stesso ha ricordato, solo dall'articolo 20 del codice di procedura civile, che riflette la determinazione della competenza in materia di obbligazioni con esclusivo riferimento alla domanda, quale è proposta al giudice dall'attore indipendentemente dalla prova dell'assunto.

A R E N A . Non vedo l'incostituzionalità così palese che ella denuncia; comunque ho esposto il mio punto di vista.

G I A N Q U I N T O . Ricordo che durante la discussione del disegno di legge sui tribunali amministrativi regionali la nostra parte politica aveva proposto un emendamento con il quale si chiedeva che tutti i ricorsi, pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, fossero trasferiti al nuovo giudice.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Il principio ricordato rimane fermo.

G I A N Q U I N T O . Questo era il nostro intendimento in tale materia, ma mi sembra che la sorte di quell'emendamento non sia stata diversa da quella di molti altri, in quanto venne respinto.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Assolutamente no: come lei ricorda la norma è stata recepita in un altro emendamento presentato dalla Commissione ed ha avuto pieno accoglimento.

G I A N Q U I N T O . Ora, qui, che cosa dice in fondo la norma approvata dalla Camera dei deputati? Dice che rimane ferma, per i giudizi sui ricorsi notificati fino alla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali, l'attribuzione della competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.

Questo è in contrasto con quanto noi avevamo chiesto; però mi sembra che l'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento attenui un po' la norma contraria, in quanto prevede che una delle parti può chiedere che il ricorso sia trasmesso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

E se una delle parti ritiene che la controversia debba essere deferita al giudice naturale (al che non può opporsi l'altra parte), mi sembra che non andiamo incontro a quella violazione che l'onorevole Presidente denuncia.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Mi si consenta di fare una precisazione, perchè forse non sono stato felice nell'esprimermi. La disposizione dell'articolo 1 che stiamo esaminando ha efficacia esclusivamente transitoria. Infatti, alla sua stregua, appena i tribunali amministrativi saranno in grado di funzionare, spetterà soltanto ad essi l'esercizio della competenza attribuita dalla legge. La disposizione transitoria proposta mira, pertanto, unicamente a stabilire che, fino al momento in cui il giudice regionale non funzionerà, un giudice deve provvedere sui ricorsi; non vi deve essere un vuoto di giurisdizione.

G I A N Q U I N T O . Credo che sia opportuno rileggere un momento il testo del provvedimento pervenutoci dalla Camera dei deputati. Al secondo capoverso si dice: « Per altro una delle parti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data suddetta », eccetera; la data suddetta è quella dell'insediamento: ciò significa che il trasferimento della controversia dal Consiglio di Stato al tribunale amministrativo può avvenire se la parte lo chiede nel termine di 60 giorni dalla data d'insediamento e non che devono trascorrere 60 giorni dal momento dell'insediamento del tribunale.

A R E N A . Signor Presidente, io credo che le sue preoccupazioni non abbiano motivo d'essere, perchè stiamo discutendo su un articolo che modifica l'articolo 38 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Tale articolo — che ho attentamente riletto — non concerne i ricorsi sulle operazioni elettorali.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'articolo riguarda tutti i ricorsi e quindi anche i ricorsi in tema di operazioni elettorali, per i quali i termini sono ridotti alla metà.

A R E N A . L'articolo 38 dice che « l'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera *b*), numeri 1 e 2, nonchè dagli articoli 3 e 5 della presente legge » ha effetto dopo tre mesi. Le operazioni elettorali non sono previste dall'articolo 2, lettera *b*), numeri 1 e 2, nè tantomeno dagli articoli 3 e 5, bensì dall'articolo 6, che in questo articolo 38 — di cui ci stiamo interessando con il presente disegno di legge — non è affatto richiamato.

G A L A N T E G A R R O N E . La sostituzione che viene proposta dal disegno di legge in esame fa cadere tale motivo di contendere.

A R E N A . L'articolo 38, attualmente vigente, parla dei « giudizi promossi in tali materie » e quindi non riguarda le operazioni elettorali. Col disegno di legge in discussione, invece, si parla di « giudizi sui ricorsi notificati fino alla data di insediamento ». Però, per quanto non si dica espressamente « in tale materia », v'è da pensare che si faccia richiamo sempre alla prima parte dell'articolo 38 e quindi agli articoli richiamati in quella parte dell'articolo 38 stesso.

G A L A N T E G A R R O N E . Ma l'articolo 38 viene sostituito per intero con questo nuovo testo: quindi quanto dice il collega Arena non ha motivo d'essere.

A R E N A . Ritiro le mie argomentazioni.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Si tratta di una eccezione che vale col consenso di tutte e due le parti; se una sola di queste chiede la rimessione degli atti al proprio tribunale, cade tutto. Pertanto io non riesco a vedere le difficoltà e le preoccupazioni di cui si è fatto finora cenno.

S C H I A V O N E . In verità sono molto perplesso: di fronte alla legge, un tribunale vale l'altro, c'è una presunzione di assoluta obiettività. Pertanto io non mi porrei il problema che si è posto il presidente Tesauro.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Mi permetto ricordare che la Commissione in sede deliberante è incompetente a legiferare in materia elettorale.

B I S O R I . Allora rimettiamo il disegno di legge alla decisione dell'Assemblea?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Non mi pare opportuno, se siamo d'accordo nell'eliminare la parte per la quale la disposizione da approvare si estenderebbe alla materia elettorale, per la quale siamo incompetenti a deliberare, e se d'altra parte sussiste la possibilità che la Camera dei deputati approvi il nostro emendamento soppressivo.

N A L D I N I . Signor Presidente, mi scusi, ma io non riesco a comprendere perchè se sopprimiamo questo comma possiamo deliberare, se invece lo lasciamo non possiamo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Sopprimendo il comma evitiamo una disciplina arbitraria e permettiamo l'applicabilità della legge.

N A L D I N I . Mi scusi, ma questa è una sua opinione, tanto è vero che la Camera ha già discusso, e superato, la questione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'approvazione non è stata data all'unanimità.

N A L D I N I . È vero, però noi abbiamo in discussione un testo che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Ricordo quanto ho già detto sulle perplessità che il testo possa essere approvato in sede deliberante.

M A Z Z A R O L L I . Mi sembra, comunque, che la Commissione sia d'accordo nel lasciare il testo così come è, cioè nell'approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* In tal caso, non essendo più materia da trattarsi in sede deliberante, avrei il dovere di avvertire la Presidenza del Senato.

Prima di sospendere, eventualmente, la seduta, desidero riassumere i termini della questione. Il secondo capoverso dell'articolo 1 del disegno di legge proposto per l'approvazione recita: « Per i giudizi sui ricorsi notificati fino alla data d'insediamento, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore ». Tale disposto consente all'autorità già investita del provvedimento di disporre sulle sospensive. Però nello stesso articolo 1 si aggiunge: « Peraltro, una delle parti, nel termine di 60 giorni dalla data suddetta, può chiedere, con istanza al presidente del collegio, che il ricorso sia trasmesso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, che deve indicare nella domanda ».

Ove questa disposizione venisse approvata, una delle parti, indipendentemente ed anche contro la volontà dell'altra, avrebbe la possibilità di determinare lo spostamento della competenza stabilita dalla legge. E poichè ciò si potrebbe verificare in materia elettorale, sorge il dubbio sulla nostra competenza a decidere in sede deliberante.

M U R M U R A . Ed è bene precisare che non siamo competenti perchè le leggi di modifica della materia elettorale devono essere discusse in Assemblea.

M A Z Z A R O L L I . Ma come mai questa incompetenza non è stata eccepita alla Camera, dove il provvedimento è stato approvato dalla 1ª Commissione?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Mi sembra di aver chiarito le eccezioni di incostituzionalità che potrebbero essere sollevate nonostante la decisione della Camera dei deputati. E in siffatta situazione comunque mi correrebbe l'obbligo di informare il Presidente del Senato.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Insisto nel dire che non comprendo tutte queste difficoltà: non si tratta di istituire nuove competenze.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Non si tratta dell'istituzione di

nuove competenze, ma del pericolo del blocco di tutti i procedimenti in materia elettorale, dato che si aprirebbe la possibilità di non farli definire per lungo tempo fino all'insediamento dei tribunali amministrativi.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Che la procedura continui davanti al Consiglio di Stato è possibile in via di eccezione, perchè la norma stabilirebbe la competenza del tribunale amministrativo regionale dopo la sua istituzione; è possibile invece che si mantenga la competenza del Consiglio di Stato, qualora entrambe le parti siano d'accordo.

B I S O R I . Una mozione d'ordine: o noi stasera ci riteniamo in condizioni di approvare integralmente questo disegno di legge che allora diventerà legge, o noi riteniamo di doverlo emendare: e allora questa modificazione che fine farà?

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Si insabbia!

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Non è esatto. Se la Commissione approvasse l'emendamento che si propone, io ho fondato motivo di ritenere che la Camera dei deputati farebbe in tempo a pronunciarsi di nuovo sul provvedimento, tanto più che i proponenti del disegno di legge sono d'accordo sulla modificazione.

B I S O R I . Ma quando la Commissione della Camera potrebbe riprendere in esame il disegno di legge?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Domani o al massimo sabato mattina.

N A L D I N I . Signor Presidente, non voglio mettere in dubbio la sua dichiarazione, perchè in questi ultimi minuti può essere avvenuto qualche cambiamento, ma debbo far presente che, sia dalla lettera sia dalla telefonata che ho ricevuto non molto tempo fa dall'onorevole Luzzatto, non mi risulta che le sue informazioni siano esatte.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Ho parlato con l'onorevole Lucifredi, uno dei proponenti, ed è favorevole alla modifica da me proposta.

N A L D I N I . Poichè lei, signor Presidente, ha affermato che i proponenti sono d'accordo sulla necessità di apportare quella modifica cui lei ha accennato, ho ritenuto mio dovere precisare che, almeno per quanto riguarda l'onorevole Luzzatto, questo accordo non c'è.

G I A N Q U I N T O . Mi sembra che ci sia contrasto sulla interpretazione della norma in discussione, perchè, a mio avviso, questa facoltà di una delle parti di chiedere il trasferimento della controversia al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente può essere esercitata solo quando sia avvenuto l'insediamento dei tribunali amministrativi regionali.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Evidentemente sono stato carente nell'illustrare lo stato dei fatti.

Nell'applicazione pratica della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si sono incontrate gravi difficoltà anche per quanto riguarda la costituzione dei tribunali amministrativi regionali e, quindi, per l'osservanza dei termini di inizio della loro attività. Si era detto, infatti, di procedere alla costituzione di detti tribunali tramite concorsi per titoli ed esami, ma la sopravvenuta crisi di Governo ha impedito l'espletamento di tali concorsi. L'insediamento dei tribunali amministrativi, quindi, ha subìto un ritardo. È chiaro che, fino a quando gli organi anzidetti non potranno iniziare a funzionare, la parte o le parti rimarranno senza possibilità di avere quei provvedimenti di urgenza che sono necessari.

G I A N Q U I N T O . A mio avviso, dovremmo metterci d'accordo sulla interpretazione della norma in discussione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Bisogna tenere presente che la da-

ta di insediamento è diversa dalla data di funzionamento. Comunque, se avete ancora delle perplessità sulla opportunità di apportare la modifica da me proposta, è il caso di avvertire la Presidenza del Senato, salvo le ulteriori determinazioni della Commissione.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Proporrei di accertare l'effettiva possibilità che il disegno di legge, dopo essere stato eventualmente emendato, sia discusso ed approvato definitivamente dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Questi contatti sono stati già presi e mi risulta che questa intesa si sia raggiunta.

G A L A N T E G A R R O N E . Non ho ben compreso la preoccupazione dell'onorevole Presidente di evitare che nei ricorsi elettorali sia scelto un giudice a volontà di una delle parti. Se l'altra parte non è d'accordo, non può sollevare eccezione in base alle norme generali sull'impugnativa?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Il secondo comma stabilisce che « il presidente provvede con decreto, che deve essere notificato alle altre parti, a cura di quella che ha proposto la istanza, entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione da parte della segreteria », senza prevedere alcuna possibilità di impugnativa per l'altra parte.

S C H I A V O N E . Il Presidente ha ragione. Purtroppo, così come è concepita la legge, si provvede solo per una parte e non anche per l'altra.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Anche il Consiglio di Stato conviene sulla opportunità di apportare tale modifica. Comunque, se la Commissione, nel suo insindacabile convincimento, ritiene che il testo del disegno di legge non debba subire modificazioni, va risolto il problema se il provvedimento possa essere approvato dalla Commissione in sede deliberante.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Propongo di sospendere la seduta per dieci minuti onde consentirmi di prendere gli opportuni contatti con la Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessuno fa obiezioni, la proposta di sospensione s'intende accolta.

(*La seduta è sospesa alle ore 19,10 e viene ripresa alle ore 19,25*).

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè non è stato possibile comunicare con il presidente della 1ª Commissione della Camera onorevole Bucciarelli Ducci, il sottosegretario Pucci propone di procedere all'approvazione dell'emendamento all'articolo 1 da me proposto, con la speranza che la Camera dei deputati possa approvare il disegno di legge nel testo modificato prima dell'eventuale scioglimento delle Camere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 38 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dalla presente legge ha effetto dalla data di insediamento dei tribunali medesimi fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 43.

Per i giudizi sui ricorsi notificati fino alla data di insediamento, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore. Per altro una delle parti, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data suddetta, può chiedere, con istanza al presidente del collegio, che il ricorso sia trasmesso al tribunale amministra-

tivo regionale territorialmente competente, che deve indicare nella domanda.

Il presidente provvede con decreto, che deve essere notificato alle altre parti, a cura di quella che ha proposto l'istanza, entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione da parte della segreteria ».

Ricordo di aver proposto un emendamento tendente a sopprimere il secondo periodo del secondo capoverso, nonchè l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

N A L D I N I . Sono contrario all'emendamento soppressivo proposto dal presidente Tesauro.

G I A N Q U I N T O . Dichiaro di votare contro l'emendamento.

G A L A N T E G A R R O N E . Sono contrario all'approvazione dell'emendamento proposto dal Presidente.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento soppressivo da me proposto.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta, pertanto, così formulato:

Art. 1.

L'articolo 38 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dalla presente legge ha effetto dalla data di insediamento dei tribunali medesimi fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 43.

Per i giudizi sui ricorsi notificati fino alla data di insediamento, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 42 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto dell'articolo 38, gli atti relativi a tutti i giudizi di competenza dei tribunali amministrativi regionali, attualmente pendenti davanti ad organi, le cui attribuzioni giurisdizionali sono venute meno, sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento fissata a sensi del primo comma dell'articolo 43.

Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di scadenza dei sessanta giorni di cui al comma precedente.

Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.

Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione ».

(*È approvato*).

Art. 3.

I ricorsi, già proposti ai tribunali amministrativi regionali ai sensi del secondo comma dell'originario articolo 42 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono d'ufficio trasmessi agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del precedente articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle 19,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT. BRUNO ZAMBIANCHI